

Scuola 24 del 26 marzo 2019

Le scuole di lingua non svolgono attività con finalità educativa
di Andrea Alberto Moramarco
La sentenza

Ai fini dell'esenzione Iva per lo svolgimento di attività scolastica, è necessario che la scuola o l'istituzione culturale straniera abbia effettivamente una natura e derivazione estera e che svolga una attività avente finalità educativa. Non presenta questi requisiti la scuola di lingue affiliata ad un istituto privato straniero. Ad affermarlo è la Sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 7943, depositata giovedì scorso.

Il caso

La decisione ha ad oggetto la vicenda fiscale che ha coinvolto una società, affiliata mediante contratto di franchising alla "Wall Street Institute", che forniva a pagamento corsi di inglese. L'agenzia delle Entrate contestava alla società, per gli anni 2000-01, il diritto all'esenzione Iva ex articoli 10 comma 1 del Dpr 633/1972 e 366 del Dlgs 297/1994, diritto che spetta soltanto agli istituti stranieri che svolgono attività con finalità educative. La vicenda finiva così dinanzi ai giudici tributari con il vano tentativo da parte dell'impresa di sostenere la sua origine straniera e la natura didattica dell'attività svolta.

La decisione

Identico è l'esito in anche in Cassazione. I giudici i legittimità confermano, infatti, il verdetto sfavorevole all'istituto sottolineando come questo fosse a tutti gli effetti una società, regolata dalle norme di diritto italiano, che svolgeva un'attività commerciale consistente nella fornitura a pagamento di corsi di inglese. Per la Suprema corte, da un lato, a nulla rileva l'esistenza di un rapporto di franchising, in quanto la scuola «operava in piena autonomia» decisionale; dall'altro lato, il mero insegnamento di una lingua straniera non basta ad integrare il requisito della finalità educativa necessario ai fini dell'esenzione Iva, in quanto la scuola di fatto «si limitava alla commercializzazione di corsi d'inglese».